

Risposta n. 423

OGGETTO: Non applicazione della ritenuta sugli interessi derivanti da un finanziamento a società italiane. Articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La *Banca olandese* o *Istante* è una banca costituita secondo la legge olandese, fiscalmente residente nei Paesi Bassi, facente parte dell'omonimo gruppo bancario giapponese.

In data 23 giugno 2016, la *Banca* istante, in *pool* con altre banche stabilite in Italia e in altri Paesi dell'Unione Europea, ha stipulato un contratto di finanziamento con la società italiana *Alfa* (ora fusa per incorporazione nella società italiana *Beta*, di seguito "*Società italiana*").

Come previsto dal contratto di finanziamento, la *Banca olandese* ha annualmente fornito alla *Società italiana* debitrice una autocertificazione - corredata dal certificato di residenza fiscale emesso dall'Autorità fiscale olandese - per attestare i requisiti necessari all'applicazione dell'esenzione da ritenuta sugli interessi ai sensi dell'articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. A tal fine, la *Banca olandese*

ha dichiarato che l'operazione di finanziamento rispettava la riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti al pubblico di cui al d.lgs. 1° settembre 1983, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB) e di essere un ente creditizio stabilito in un Paese dell'Unione Europea.

Relativamente al suddetto finanziamento, l'istante rappresenta che gli altri requisiti (oggettivi e soggettivi) previsti per l'applicazione del citato articolo 26, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 600 del 1973 risultano rispettati e non sono oggetto del presente interpello. In particolare, dichiara che il finanziamento è a medio-lungo termine ed è concesso ad un'impresa italiana.

In data 6 agosto 2018, l'istante ha comunicato alla *Società italiana* di aver provveduto ad effettuare un accordo di *sub-participation* relativamente ad una parte della quota di finanziamento con *Delta*, società di cartolarizzazione fiscalmente residente in Irlanda, ai fini del trattato contro le doppie imposizioni stipulato tra Italia ed Irlanda (di seguito, "*Società irlandese*").

L'istante dichiara che l'attività della *Società irlandese* "*consiste nell'acquisto e nella gestione di un portafoglio di asset, costituiti da quote di finanziamenti appartenenti a una molteplicità di soggetti*" e che tra tali *assets* è compresa la quota del finanziamento concesso alla *Società italiana* debitrice.

I fondi necessari alla sottoscrizione dei diversi *assets* sono stati forniti alla *Società irlandese* da due *Lender* esteri.

Secondo quanto rappresentato, le caratteristiche e le condizioni del contratto di finanziamento stipulato tra la *Società irlandese* e i predetti *Lender* non hanno parallelismi diretti con il contratto in essere tra la *Banca istante* e la *Società italiana*.

L'istante fa presente che, per effetto del contratto di *sub-participation*, gli interessi che la stessa riceve dalla *Società italiana*, sono in parte relativi alla quota del finanziamento "*acquisita da Delta*" (cfr. pag. 3 dell'istanza).

In relazione a tale circostanza, il debitore italiano ha ritenuto che sia necessario verificare la sussistenza dei presupposti di cui al predetto comma 5-*bis* in capo alla

Società irlandese e, in particolare, di verificare se la stessa possa qualificarsi come "*beneficiario effettivo*".

Ciò posto, la *Banca* istante, soggetto titolare del finanziamento nei confronti della impresa italiana chiede se, relativamente agli interessi in esame:

1. la *Società irlandese* possa qualificarsi come "*beneficiario effettivo*" degli stessi oppure debba essere visto come un soggetto fiscalmente trasparente e tale qualifica debba essere indagata a livello dei propri *Lender* secondo un approccio *look-through*;

2. qualora la *Società irlandese* sia identificabile come il "*beneficiario effettivo*", possa godere dell'esenzione da ritenuta ai sensi dell'articolo 26, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto "*investitore istituzionale*" gestito da un istituto di credito soggetto a vigilanza regolamentare nel Paese in cui è stabilito.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che la *Società irlandese* che, nel 2018, ha acquisto parte del finanziamento concesso nel 2016 all'impresa italiana sia il "*beneficiario effettivo*" degli interessi pagati da quest'ultima (per la quota ad essa riferibile) e, pertanto, le modalità di applicazione della ritenuta sugli interessi debba essere verificato con riferimento alla *Società irlandese*.

Al riguardo, l'istante ritiene che la società di cartolarizzazione possa qualificarsi come un "*investitore istituzionale*" stabilito in un Paese cd. *white list* (Irlanda) e gestito da un soggetto stabilito in un Paese cd. *white list* (Regno Unito) ed ivi sottoposto a vigilanza regolamentare.

Pertanto, in quanto *Delta*, investitore istituzionale stabilito in un Paese cd. *white list*, risulta essere gestito da soggetto stabilito in un Paese cd. *white list* e sottoposto a vigilanza regolamentare nel Paese in cui è stabilito.

Ciò posto, l'istante ritiene gli interessi in esame siano esenti dalla ritenuta alla

fonte, ai sensi dell'articolo 26, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 600 del 1973.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 26, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede che "*Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti*".

Tale disposizione è stata introdotta nell'articolo 26 (come eccezione all'applicazione della ritenuta prevista dal comma 5 dello stesso articolo) dall'articolo 22 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 con l'obiettivo di favorire l'accesso al credito da parte degli operatori.

Successivamente, il predetto comma è stato oggetto di interventi normativi che hanno progressivamente modificato l'ambito soggettivo di applicazione dell'esonero da ritenuta, chiarendone altresì i presupposti.

Con la modifica apportata dal decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 è stato inserito in apertura del comma 5-*bis* il periodo "*Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*".

Il Legislatore ha così ribadito il principio secondo cui l'applicazione della norma

fiscale in argomento è pur sempre subordinata al rispetto delle norme regolamentari in materia creditizia. Sul punto, nel *dossier* Camera-Senato del mese di marzo 2016 che analizza il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 18 del 2016, viene precisato che il comma 2 del relativo articolo 17 modifica l'articolo 26, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 600 del 1973 "*al fine di specificare che l'esenzione fiscale sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi, imprese di assicurazione e investitori istituzionali esteri, soggetti a forme di vigilanza negli Stati esteri nei quali sono stati istituiti, è subordinata al rispetto delle norme del TUB in materia di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico, previste per gli omologhi soggetti costituiti in Italia, al fine di non creare uno svantaggio competitivo per gli operatori nazionali*".

Come chiarito nella risoluzione 12 agosto 2019, n. 76/E, sulla base di tale inciso, l'esclusione della ritenuta opera, in ogni caso, nel rispetto della normativa bancaria nazionale disciplinante la riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico allo scopo di non creare uno svantaggio competitivo per quegli operatori nazionali che, a differenza di quelli esteri, dovrebbero richiedere preventivamente l'autorizzazione all'esercizio di detta attività.

Sotto il profilo soggettivo, tra i soggetti esteri nei cui confronti trova applicazione la misura agevolativa prevista dal predetto comma 5-*bis* rientrano gli "*investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti*".

Per "*investitore istituzionale estero*", come chiarito dalla circolare 1° marzo 2002, n. 23/E, si intende l'ente che, indipendentemente dalla veste giuridica e dal trattamento tributario cui i relativi redditi sono assoggettati nel Paese in cui lo stesso è costituito, ha come oggetto della propria attività l'effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi.

Ai fini di tale disciplina, come da prassi, rilevano soltanto gli investitori istituzionali esteri soggetti a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti. La vigilanza deve essere verificata indifferentemente con riferimento al soggetto investitore o al soggetto incaricato della gestione a seconda del modello di vigilanza prudenziale adottato nel Paese in cui l'organismo è istituito (cfr. circolari n. 2/E del 15 febbraio 2012 e n. 19/E del 4 giugno 2013).

Inoltre, stante il richiamo all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 239 del 1996, gli investitori istituzionali esteri devono essere costituiti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. Paesi "*White list*") di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti.

In merito all'ambito soggettivo, come chiarito nella citata risoluzione n. 76/E del 2019, la disposizione in esame, in generale, non consente di procedere secondo il principio del "*beneficiario effettivo*", così da ricondurre il flusso degli interessi esclusivamente al soggetto estero percettore finale del reddito ma si rivolge esclusivamente alla platea di soggetti indicati dalla stessa norma e aventi le caratteristiche sopra descritte. In quanto né la formulazione letterale, né la *ratio* della norma in esame si prestano a una lettura di tipo *look through*.

Inoltre, si fa presente che il comma 5-*bis* esclude l'applicazione del regime di tassazione previsto dal precedente comma 5, il quale fa esplicito riferimento ai soli "*percettori*" degli interessi a differenza - ad esempio - dell'articolo 26-*quater* del medesimo decreto.

Il secondo periodo, del comma 5, dell'articolo 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, infatti, prevede che se "*i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale (...)*".

Anche analizzando le disposizioni contenute nell'articolo 26-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973 si rileva che è prevista l'esclusione dall'imposizione per i redditi di capitale "

qualora siano percepiti da (...) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239', mentre il successivo articolo 26-*quater* richiede che le società non residenti siano "*beneficiarie effettive*".

Tra l'altro, anche la risoluzione 29 settembre 2016, n. 84/E, fa sempre esplicito riferimento al percettore diretto degli interessi, non lasciando mai spazio ad un'interpretazione che consenta di estendere l'esenzione al beneficiario effettivo che non sia anche percettore diretto.

Alla luce di quanto esposto, stante l'esplicito riferimento dell'articolo 26, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 600 del 1973 ai "percettori" di reddito, non appare coerente, in linea di principio, applicare il regime di esenzione in esso previsto a beneficiari dei redditi (interessi) che non siano "anche" i diretti percettori degli stessi.

Nel caso di specie, il finanziamento è stato erogato nel 2016 dalla *Banca olandese* istante, che rientra tra i soggetti a cui la norma in esame - fermo restando tutti gli altri requisiti - garantisce la non applicazione della ritenuta sugli interessi corrisposti dall'impresa italiana finanziata ed infatti detto regime è stato applicato.

Successivamente alla erogazione del finanziamento, nel 2018, relativamente ad una parte di esso, la *Banca* ha sottoscritto un accordo di *sub-participation* con la *Società irlandese*, continuando a percepire anche la quota di interessi maturati e successivamente pagati alla *Società irlandese*.

Pertanto, alla luce di quanto chiarito sopra, in considerazione che gli interessi relativi al prestito erogato dalla *Banca olandese* rientrano nel regime di esenzione di cui comma 5-*bis* e che la medesima *Banca* continua ad essere l'unico "*percettore*" dell'intera quota di interessi maturata a carico della impresa italiana, benché una parte degli stessi sia retrocessa alla società di cartolarizzazione, si ritiene che il debitore residente possa continuare a corrispondere detti proventi senza applicare la ritenuta di cui all'articolo 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973.

Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello,

per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall'istante ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame o configurare un utilizzo in aggiramento della *ratio* della disposizione in esame.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)